

N. R.G. 5268/2009



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Mantova  
Seconda SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Arrigoni  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5268/2009 promossa da:

[REDACTED]

ATTORI

contro

[REDACTED]

CONVENUTO

Oggetto: responsabilità professionale

Conclusioni (rassegnate all'udienza del 13.11.12)

Per parte attrice:

[REDACTED]

125/13  
5268/09  
325/13  
260/13

Abbonamento alla Gazzetta Ufficiale del Tribunale di Mantova. Anno 2012. Edizione 12.01.2012. Poste in vendita presso il Tribunale di Mantova. Spese di spedizione in carico del sottoscritto. Poste in vendita presso il Tribunale di Mantova. Spese di spedizione in carico del sottoscritto.

### Ragioni di fatto e di diritto

In via preliminare, va segnalato che, per effetto della modifica dell'art. 132 co.2 n.4) c.p.c. operata dall'art. 45 co. 17 della legge 18.6.2009 n.69, per la redazione della sentenza non è più richiesta la illustrazione dello svolgimento del processo, ma soltanto la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La nuova formulazione dell'art. 132 c.p.c. trova senz'altro applicazione immediata nel presente giudizio in considerazione del disposto dell'art. 58 co.2 L. n. 69/09 - entrata in vigore il 4 luglio 2009 - a tenore del quale "ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, come modificati dalla presente legge".

Con atto di citazione i coniugi [REDACTED] e [REDACTED] convenivano in giudizio [REDACTED] esponendo segnatamente che:

1. in data 13.2.1996 gli attori costituivano un fondo patrimoniale con atto pubblico redatto dal notaio odierno convenuto, registrato a Mantova in data 26.2.1996, trascritto in data 28.2.1996 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Mantova e in data 7.3.1996 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Casale Monferrato;
2. nel suddetto fondo confluivano beni di proprietà di entrambi i coniugi (appartamento con garage sito in Porto Mantovano (MN); garage e rustico in condominio "Brodoloni" in Porto Mantovano (MN); nonché beni di proprietà esclusiva di [REDACTED] (terreni agricoli siti in Ponzano Monferrato);
3. con atto notificato in data 25/3/00 Banca Agricola Mantovana s.p.a., sulla base di un contratto di mutuo ipotecario concluso dagli attori in data 28.3.94 e di decreto ingiuntivo emesso in data 31.12.99, pignorava l'appartamento con garage sito in Porto Mantovano (MN) e garage e rustico in condominio "Brodoloni" in Porto Mantovano (MN) oggetto del fondo patrimoniale di cui sopra;
4. nel corso della detta procedura esecutiva (38/00 R.G.) intervenivano:
  - con atto depositato in data 27.10.00 Banca Popolare dell'Emilia Romagna (in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Reggio Emilia per l'importo di £. 133.668.125 per un credito contro la ditta individuale di Ferraboschi Damiano e di conseguente ipoteca giudiziale);

- con atto depositato in data 15.5.03 l'ing. [REDACTED] (in forza di credito di € 25.666,26);
  - con atto depositato in data 13.10.03 la società [REDACTED] & C (in forza di un credito di € 12.848,01);
5. gli odierni attori si opponevano agli interventi dei soggetti di cui al punto che precede sia con memoria all'udienza 17/2/04 (nonché verbalmente) sia instaurando causa di opposizione all'esecuzione (n. 5030/04) opponendo la costituzione del fondo patrimoniale sui predetti beni;
6. nel corso del giudizio di opposizione Banca Popolare dell'Emilia Romagna contestava l'opponibilità del fondo patrimoniale, essendo stato annotato a margine dell'atto di matrimonio soltanto in data 6/5/05;
7. con sentenza n. 1043/06 il Tribunale di Mantova rigettava la svolta opposizione riconoscendo l'inopponibilità della costituzione del fondo patrimoniale a causa della mancata annotazione e ammettendo pertanto l'intervento dei creditori Longo e Futura s.a.s. con condanna degli odierni attori alle spese di lite a favore dei tre convenuti;
8. nella procedura esecutiva intervenivano anche:
- con atti depositati in data 11.10.02, 29.4.04, 26.4.05, 13.4.06, Uniriscossionis.p.a. per un complessivo credito di € 79.356,27;
  - con atto depositato in data 26.10.05 l'avv. [REDACTED] per un credito di € 18.704,90 oltre iva, cpa e interessi;
  - con atto depositato in data 22.11.05 il geom. [REDACTED] per un credito di € 18.704,90 oltre a interessi;
  - con atto in data 3.7.06 [REDACTED] per un credito di € 35.427,90.
9. in sede di riparto Banca Popolare dell'Emilia Romagna precisava il suo credito in € 76.719,50
10. all'esito della procedura esecutiva veniva venduta all'asta l'abitazione sita in Porto Mantovano; con assegnazione del ricavato (pari a € 67.000,00) a Banca Popolare dell'Emilia Romagna, avendo nel frattempo Banca Agricola Mantovana trovato un accordo stragiudiziale con gli attori e rinunciato alla procedura ed essendo rimasti gli altri creditori intervenuti insoddisfatti;
11. in data 12.5.2000 venivano pignorati i beni siti in Ponzano Monferrato e la procedura esecutiva è ancora in corso.

Ritenendo la responsabilità per inadempimento del notaio convenuto per omessa tempestiva annotazione della costituzione del fondo patrimoniale, considerato che i crediti oggetto delle pretese dei soggetti intervenuti nella procedura esecutiva (38/00 R.G.) erano estranei ai bisogni della famiglia, gli attori, precisando le proprie conclusioni nella prima memoria ex art. 183.6 c.p.c., chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento dei danni patiti a causa della impossibilità di opporre il fondo patrimoniale agli intervenuti di cui ai punti 4 e 8 quantificati in € 100.000,00 (pari al valore attuale degli immobili forzatamente venduti nella procedura esecutiva (38/00 R.G.) o

quantomeno in € 67.000 (pari al ricavato dalla vendita dei beni), oltre a tutte le somme pagate dagli attori nel corso della procedura ai creditori intervenuti a titolo di acconti (e segnatamente € 24.550,00 a favore di Banca Popolare Emilia Romagna e € 24.000,00 pagati a Longo Angelo per rimborso credito e spese legali della causa di opposizione all'esecuzione (transazione Ferraboschi/Longo), e così complessivamente € 148.550,00, oppure € 115.550,00, ovvero nella misura emergenda in corso di causa, oltre all'importo delle spese legali liquidate dal Tribunale di Mantova con sentenza n. 1043/06 in favore dei creditori intervenuti Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Futura S.a.s., il tutto oltre agli interessi moratori dal pagamento o dalla vendita al saldo ed accessori di legge. Si costituiva [REDACTED] chiedendo il rigetto della domanda attorea, esponendo specificatamente che:

1. l'opposizione alla esecuzione era stata proposta dagli odierni attori soltanto avverso l'intervento nella procedura esecutiva dei creditori [REDACTED] o c [REDACTED], non essendo stata proposta alcuna domanda nei confronti di Banca Popolare dell'Emilia Romagna, pur evocata in giudizio;
2. la sentenza del Tribunale di Mantova n. 1043/06 aveva respinto l'opposizione per carenza di legittimazione passiva della Banca Popolare dell'Emilia Romagna nonché della società [REDACTED], mentre aveva rigettato la domanda nei confronti di Longo Angelo;
3. la procedura esecutiva n. 38/2000 R.g. si era conclusa con l'assegnazione della intera somma ricavata alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna (peraltro non soddisfatta in toto), mentre erano rimasti insoddisfatti gli altri creditori intervenuti;
4. la domanda risarcitoria poteva pertanto avere ad oggetto soltanto l'importo assegnato a Banca Popolare dell'Emilia Romagna, non avendo gli altri creditori intervenuti percepito alcuna somma e pertanto non essendo derivato alcun nocumento agli odierni attori;
5. il fondo patrimoniale, anche ove annotato, non sarebbe stato opponibile al credito di Banca Popolare dell'Emilia Romagna, come del resto espressamente riconosciuto dagli odierni attori nel proprio atto di opposizione alla esecuzione;
6. anche ove il fondo patrimoniale fosse stato opponibile qualora annotato, sarebbe stato onere degli odierni attori chiamare nel giudizio di opposizione il notaio convenuto e quindi coltivare azione di opposizione agli atti esecutivi, nonché impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Mantova all'esito del giudizio di opposizione all'esecuzione;
7. la mancata annotazione non era causa del danno lamentato dagli attori;
8. in ogni caso nessuna norma prevede quale obbligo del notaio rogante l'annotazione, a differenza di quanto previsto per la trascrizione ai sensi dell'art. 2647 c.c.;
9. in ordine al danno allegato a titolo di spese processuali liquidate nel giudizio di opposizione alla esecuzione, limitatamente a quelle a favore della Banca Popolare dell'Emilia Romagna doveva escludersi la responsabilità del convenuto e peraltro non risultava che le stesse fossero state pagate o ricomprese nella precisazione del



credito da parte della banca; in ordine alle spese legali a favore degli ulteriori convenuti le stesse non rappresentavano danno connesso alla condotta del convenuta, per quanto già detto in ordine ai crediti relativi.

La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 13.11.12; intervenuta nelle more sospensione *ex lege* dei giudizi civili pendenti davanti agli Uffici Giudiziari di Mantova, ai sensi degli artt. 6 del D.L. 74/2012 convertito in L. 1.8.12 n. 122 e 67 *septies* del D.L. 83/12 convertito in L. 7.8.12 n. 134, all'udienza del 6.11.12, la scrivente dichiarava urgente la presente causa, considerati i motivi evidenziati dalle parti e la data di iscrizione a ruolo della controversia, e, all'esito della precisazione delle conclusioni, concedeva termini ridotti per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per le memorie di replica.

#### I. Contratto *inter partes* e onere della prova

La domanda attorea, così come precisata con la prima memoria ex art. 183.6 c.p.c. e riproposta all'udienza del 13.11.12, ha ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento al contratto d'opera professionale patito dagli odierni attori a seguito della procedura esecutiva n. 38/2000 R.g. all'esito della quale è stata trasferita agli aggiudicatari (doc. 23 e 24 parte attrice) la proprietà della quota di  $\frac{1}{2}$  di immobili<sup>1</sup> facenti parte del fondo patrimoniale costituito dagli attori in data 13.2.1996 e l'integrale somma ricavata (pari a € 67.000,00) è stata assegnata al creditore Banca Popolare dell'Emilia Romagna (cfr. doc. 25 parte attrice).

Parte attrice deduce pertanto l'inadempimento del convenuto al contratto d'opera professionale stipulato *inter partes*; sulla base della nota pronuncia della Cass. a sezioni unite n. 13533 del 2001, è onere della stessa fornire prova della conclusione del negozio e allegare l'inesatto adempimento del debitore, rispetto al quale grava su quest'ultimo fornire prova di aver al contrario esattamente adempiuto alla propria obbligazione professionale con la diligenza richiesta dalla natura della attività posta in essere, conformemente al disposto di cui all'art. 1176.2 c.c. Ove tale prova non venga fornita ed emerga un inesatto adempimento del debitore alla prestazione resa, occorrerà verificare, in ordine alla domanda risarcitoria svolta, se tale condotta abbia causalmente cagionato danno al creditore della prestazione.

#### II. Inadempimento contrattuale

Sulla base della istruttoria documentale condotta deve ritenersi sussistente la responsabilità contrattuale del professionista per violazione dei propri obblighi professionali, per i seguenti motivi.

E' circostanza pacifica che il fondo patrimoniale, costituito con atto pubblico in data 13.02.1996, regolarmente trascritto nei Registri Immobiliari, venne annotato a margine dell'atto di matrimonio (doc. 9 parte attrice) soltanto in data 6.05.2005 (ovvero oltre nove anni dopo la costituzione del fondo).

E' altresì orientamento giurisprudenziale consolidato (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass., sez. III, n. 20995 del 27.11.2012, in motivazione, ma anche Cass., sez. un., n. 21658

<sup>1</sup> Segnatamente: locale rustico facente parte del complesso denominato "Brodolini" censito al N.C.E.U. al Fig. 29, mapp. 413/3 cat. C/6, cl. 4<sup>a</sup> mq 17, Fig. 29, mapp. 413/7, cat. C/6, cl. 1<sup>a</sup>, mq 17 nonché della villetta a schiera su due livelli con annessa autorimessa censita al N.C.E.U. al Fig. 29 mapp. 564/10, Cat. C/6, cl. 2<sup>a</sup> mq 16, Fig. 29 mapp. 564/9 Cat. A/2, cl. 2<sup>a</sup>, vani 9 (doc. 23 e 24).

del 13/10/2009) quello secondo cui la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

La stessa Corte costituzionale<sup>2</sup> ha evidenziato come il mancato richiamo alla annotazione nell'art. 2915 c.c. (che prevede l'impignorabilità dei vincoli di indisponibilità trascritti e non annotati) sia un mero difetto di coordinamento legislativo, facilmente superabile in via interpretativa.

È pertanto onere del notaio rogante quello di provvedere a richiedere senza ritardo l'annotazione del fondo costituito dagli odierni attori a margine dell'atto di matrimonio, proprio al fine di assicurare la finalità tipica della annotazione di opponibilità ai terzi, scopo non perseguito attraverso la trascrizione dell'atto, tempestivamente eseguita.

Non può infatti condividersi la tesi di parte convenuta secondo cui a carico del notaio rogante non sussisterebbe l'obbligo di effettuare tale annotazione, stante la mancata espressa previsione legislativa (a differenza di quanto statuito ex art. 2647 c.c.).

Da un lato, infatti, stante il valore della annotazione del fondo stesso rispetto alla trascrizione (degradata a mera pubblicità notizia), deve ritenersi che l'obbligo gravante sul notaio di trascrivere senza ritardo l'atto ai sensi dell'art. 2671 c.c., vada riferito nel caso di specie, considerato il disposto dell'art. 162 u.c. c.c., anche alla "annotazione senza ritardo" (in tal senso risulta orientata Cass., sez. III, n. 18870 del 10/07/2008 che, nel risolvere la diversa questione della sufficienza, ai fini dell'opponibilità ai terzi, della annotazione sul registro depositato presso gli uffici del Comune, escludendo la necessità di una doppia annotazione presso la cancelleria del Tribunale, ha espressamente affermato che "se il legislatore avesse voluto una doppia annotazione delle convenzioni matrimoniali ai fini della tutela dei terzi l'avrebbe espressamente prevista e non si sarebbe limitato a imporre al notaio rogante di richiedere l'annotazione all'ufficiale dello stato civile").

Sotto altro profilo, poi, anche ove si volesse ritenere che dall'ordinamento non sia desumibile uno specifico obbligo in tal senso, deve comunque riconoscersi come rientri

---

<sup>2</sup> Corte cost., n. 111 del 6.04.1995 per cui "la Corte di cassazione - nell'affermare che la costituzione del fondo patrimoniale avente per oggetto beni immobili deve essere, non solo annotata nei registri dello stato civile ai sensi dell'art. 162 del codice civile, ma anche trascritta ai sensi dell'art. 2647 dello stesso codice - ha fatto notare che, essendo stato abrogato il quarto comma della originaria formulazione dell'art. 2647 (che ricollegava alla trascrizione del patrimonio familiare l'effetto di opponibilità ai terzi), tale forma di pubblicità è stata degradata al rango di pubblicità-notizia, anche perché la coesistenza di due forme di pubblicità aventi la medesima funzione sarebbe inutile e contraddittoria. La stessa sentenza ha poi qualificato come "difetto di coordinamento" il fatto che il legislatore del 1975 si sia dimenticato di riformulare l'art. 2915, secondo cui "non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante (ipotesi diversa da quella in esame, in cui i creditori avevano solo ipotecato gli immobili) gli atti che importano vincoli di indisponibilità se non sono stati trascritti". Tale residua disposizione appare comunque spiegabile sulla base dei normali criteri interpretativi, tra i quali quello del rapporto fra norma generale e norma speciale".

nella diligenza propria della specifica attività professionale svolta, ai sensi dell'art. 1176 c.c., la obbligazione di annotare senza ritardo la costituzione del fondo patrimoniale.

La Suprema Corte<sup>3</sup>, proprio con riferimento alla obbligazione di annotazione della costituzione del fondo patrimoniale e alla imputabilità della omissione al notaio rogante (irrilevante essendo la convinzione soggettiva del medesimo della non obbligatorietà dell'adempimento) ha espressamente di recente affermato come, anche ove fosse stato presente un contrasto giurisprudenziale sull'obbligo di effettuare l'annotazione (contrasto nella specie espressamente escluso dalla Corte), comunque "il notaio deve necessariamente improntare la propria condotta professionale all'osservanza delle più elementari regole di prudenza al fine di assicurare con certezza il conseguimento della scopo tipico (non meno che del risultato pratico) del negozio richiesto dalle parti", venendo in tal modo a sancire in capo al professionista una sorta di obbligo di precauzione nei confronti del cliente. In altri termini, dunque, dinanzi ad una legge ambigua od una giurisprudenza contrastata circa l'obbligo, o no, per il notaio di compiere un certo adempimento, necessario per la validità o l'opponibilità dell'atto da lui rogato, il notaio deve comunque adottare la condotta più idonea a salvaguardare gli interessi del cliente, anche se in futuro dovesse rilevarsi superflua.

Accertata dunque la violazione di tali obblighi, è noto come la responsabilità contrattuale del professionista che abbia violato i propri obblighi professionali non generi di per sé un danno al cliente e pertanto la domanda risarcitoria debba essere accolta, secondo le regole generali che regolano la materia risarcitoria, se e nei limiti in cui il danno allegato dal cliente si sia effettivamente verificato quale conseguenza della condotta negligente.

### III. Danno e nesso di causalità

A tal fine occorre dunque valutare se il cliente avrebbe potuto, con ragionevole certezza, conseguire una situazione economicamente più vantaggiosa qualora il professionista avesse diligentemente adempiuto la propria prestazione<sup>4</sup> e pertanto avesse provveduto tempestivamente all'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale.

La domanda risarcitoria è espressamente volta al risarcimento del danno:

- conseguente al trasferimento della proprietà della quota di 1/2 di immobili<sup>5</sup> facenti parte del fondo patrimoniale costituito dagli attori in data 13.2.1996, stimato nel valore attuale dei beni espropriati o quantomeno nella somma ottenuta all'esito della aggiudicazione;
- consistente nelle somme pagate dagli attori nel corso della procedura e segnatamente € 24.550,00 a favore di Banca Popolare Emilia Romagna (docc. nn. 32 a 39 suindicati) e € 24.000,00 pagati a Longo Angelo per rimborso credito e spese legali della causa di opposizione all'esecuzione (transazione Ferraboschi/Longo in data 23.6.08: doc. n. 40);

<sup>3</sup> Così Cass., sez. III, n. 20995 del 27/11/2012, cit.

<sup>4</sup> Così Cass., sez. II, n. 566 del 19/01/2000.

<sup>5</sup> Segnatamente: locale rustico facente parte del complesso denominato "Brodolini" censito al N.C.E.U. al Fg 29, mapp. 413/3 cat. C/6, cl. 4<sup>^</sup> mq 17, Fg. 29, mapp. 413/7, cat. C/6, cl. 1<sup>^</sup>, mq 17 nonché della villetta a schiera su due livelli con annessa autorimessa censita al N.C.E.U. al Fg. 29 mapp. 564/10, Cat. C/6, cl. 2<sup>^</sup> mq 16, Fg. 29 mapp. 564/9 Cat. A/2, cl. 2<sup>^</sup>, vani 9 (doc. 23 e 24).

consistente nelle spese legali liquidate dal Tribunale di Mantova con sentenza n. 1043/2006 a favore dei creditori Banca Popolare dell'Emilia Romagna e Futura S.a.s.;

Nessuno specifico documento è stato individuato nei confronti degli ulteriori soggetti intervenuti nella procedura esecutiva.

E' circostanza pacifica che l'intero ricavato dalla vendita del compendio immobiliare pignorato sia stato attribuito al creditore Banca Popolare Emilia Romagna.

Al fine di verificare se la "condotta alternativa lecita" del notaio avrebbe evitato il danno, con un grado di probabilità fondato sul criterio civilistico del "*più probabile che non*", sarebbe stato onere di parte attrice fornire la prova che l'annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio avrebbe reso impignorabile il compendio aggregato.

Come è noto, ai sensi dell'art. 170 c.c., l'esecuzione sui beni del fondo (e sui frutti di essi) non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, gravando sul debitore in sede di opposizione a precetto fornire la prova che il creditore conosceva l'estraneità del credito ai bisogni della famiglia.<sup>6</sup>

Il criterio identificativo dei debiti sottratti all'esecuzione va ricercato non già nella natura della obbligazione, ma piuttosto nella relazione sussistente tra il fatto generatore del debito e i bisogni della famiglia<sup>7</sup>; sul punto la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso di ritenere il nesso con i bisogni della famiglia non in senso restrittivo (ovvero "l'indispensabile per soddisfare l'esistenza della famiglia") ma piuttosto nella direzione di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua attività lavorativa, restando escluse solo le mere esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi<sup>8</sup>.

Ricade dunque su parte attrice l'onere della prova che, ove adempite tempestivamente le formalità necessarie, i danni descritti non si sarebbero verificati e il fondo patrimoniale sarebbe stato opponibile ai creditori intervenuti nella procedura.

Le istanze di prova reiterate in sede di precisazione delle conclusioni da parte degli attori non possono essere accolte, considerato che, al fine di provare l'effettiva responsabilità del notaio nella causazione del danno, prova rilevante doveva ritenersi quella diretta ad accertare la natura dei crediti azionati nella procedura esecutiva al fine di effettuare il giudizio controfattuale circa l'opponibilità ai sensi dell'art. 170 c.c. del fondo trascritto,

<sup>6</sup>Cass., Sez. III, Sentenza n. 5684 del 15/03/2006.

<sup>7</sup>Cass., Sez. I, Sentenza n. 11230 del 18/07/2003.

<sup>8</sup>Cfr. la recente Cass., sez. trib., 7/07/09, n. 15862, in motivazione per cui, in ordine ai criteri di valutazione dei bisogni della famiglia, "quanto ai criteri cui tale accertamento deve conformarsi, la giurisprudenza in prevalenza accoglie un parametro negativo, affermando che sono ricompresi nei detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. 5684/06). A tali principi si atterrà il giudice di rinvio, con l'avvertenza, tuttavia, che anche operazioni meramente speculative possono essere ricondotte ai bisogni della famiglia, allorché appaia certo, in punta di fatto, che esse siano state poste in essere al solo fine di impedire un danno sicuro al nucleo familiare"; Cass. Civ., sez. III, 15.03.2006, n. 5684; Cass., Sez. III, Sentenza n. 134 del 7/01/1984.

mentre i capitoli così come formulati sono in parte documentali, in parte pacifici, in parte generici e infine irrilevanti al fine del *thema probandum* così come delineato.

In ordine al credito vantato dalla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, derivante da decreto ingiuntivo emesso nei confronti di [REDACTED] (doc. 41), parte attrice ha allegato trattarsi di credito estraneo alle vicende familiari dei consorti Ferraboschi in quanto derivante da passivo di conto corrente intestato alla ditta individuale di Ferraboschi Damiano: tale circostanza peraltro non è sufficiente, sulla base dei principi sopra esposti, a ritenere di per sé che si sia trattato di credito estraneo ai bisogni della famiglia, ben potendo trattarsi di crediti volti a potenziare l'attività lavorativa dell'attore, al fine di mantenere la propria famiglia, in assenza di finalità speculative, in assenza peraltro di alcuna allegazione (né tantomeno prova) in ordine alla destinazione dei proventi della attività commerciale di [REDACTED].

Proprio la natura di azione risarcitoria e la necessità di raggiungere prova dell'effettivo nesso causale con il danno lamentato conducono ad escludere che la mera allegazione di crediti da attività commerciale, in assenza di ulteriori indicazioni né tantomeno prove, sia sufficiente a ritenere che il fondo sarebbe stato opponibile ai predetti creditori, proprio perché, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, vanno comprese nei bisogni della famiglia non solo le esigenze volte al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo della famiglia ma anche quelle destinate a potenziare le sue capacità lavorative eventualmente imprenditoriali, specie quando si tratti, come nella specie, di impresa individuale.

Sotto altro profilo, poi, dall'esame degli atti relativi alla procedura n. 38/2000 prodotti in causa emerge chiaramente come gli attori abbiano contestato l'opponibilità del fondo patrimoniale ai soli creditori [REDACTED] e non alla Banca Popolare della Emilia Romagna (cfr. doc. 6,

La stessa opposizione ex art. 615 c.p.c. (all'esito della quale è stata pronunciata la sentenza n. 1043/06) è stata proposta al fine di far dichiarare la nullità ed inefficacia degli atti di intervento dei soli creditori Longo Angelo e Futura s.a.s. e (cfr. atto di opposizione doc. 7 e comparsa conclusionale doc. 10), non essendo stata proposta alcuna domanda nei confronti della banca stessa, pur avendo allegato gli attori di non essere stati a conoscenza della mancata annotazione del fondo al momento della instaurazione del giudizio (conoscenza acquisita mediante la comparsa della banca convenuta).

Pertanto se da un lato la mancata contestazione processuale dell'intervento della Banca da parte degli odierni attori conduce a ritenere che anche ove annotato tempestivamente il fondo, la stessa non avrebbe ottenuto l'assegnazione delle somme stesse, dall'altro conduce anche a ritenere verosimile che parte attrice non giudicasse il fondo opponibile alla banca stessa, ai sensi dell'art. 170 c.c.

Per tutti i motivi delineati, deve concludersi che anche ove regolarmente annotato il fondo patrimoniale, il danno consistente nell'espropriazione degli immobili si sarebbe verificato ugualmente a carico degli attori.

Quanto poi alle somme corrisposte nel corso della procedura a favore della Banca Popolare dell'Emilia Romagna e del creditore intervenuto Longo deve osservarsi in primo luogo come la scelta di corrispondere tali importi (concludendo con il creditore Longo la



transazione di cui al doc. 40) sia stata autonomamente e pacificamente effettuata dagli attori, senza alcuna consultazione del notaio convenuto.

Essa ha pertanto rappresentato una condotta idonea ad interrompere il nesso di causalità materiale con l'accertato inadempimento contrattuale del notaio rogante, non potendo addebitarsi al professionista inadempiente la scelta autonoma ed estranea alla procedura esecutiva di pagare acconti e di concludere una transazione stragiudiziale.

In secondo luogo, poi, in ordine alla opponibilità del fondo alla Banca vanno richiamate le considerazioni già svolte sopra; quanto al credito vantato da [REDACTED] poi, nessuna prova circa l'assunzione del debito cartolare per scopi estranei ai bisogni della famiglia è stata fornita da parte attrice, avendo questa allegato che lo stesso si fondasse su una operazione finanziaria del [REDACTED] senza peraltro null'altro provare e potendo trarsi dall'atto di intervento prodotto sub.doc. 4 soltanto la conferma della circostanza secondo cui tale credito era portato da dieci vaglia cambiari emessi da [REDACTED], inidonea a fornire la prova richiesta in questa sede.

Va pertanto escluso il nesso di causalità anche rispetto a tale ulteriore voce di danno richiesta dagli odierni attori.

Venendo infine alle somme richieste a titolo di spese legali liquidate nella sentenza n. 1043/2006, ritiene la scrivente che neppure tale posta di danno possa essere riconosciuta agli odierni attori, per tre ordini di ragioni differenti.

In primo luogo, quanto alla effettiva opponibilità dei crediti vantati dai soggetti a favore dei quali sono state liquidate le spese richieste, va richiamato quanto già detto in relazione alla Banca e in ordine alla posizione della [REDACTED] s.a.s. deve evidenziarsi come anche in tal caso parte attrice non abbia fornito idonea prova in merito.

Dall'esame della sentenza fonte del credito della società [REDACTED] (allegata al doc. 5) si evince come lo stesso discendesse dalla condanna alle spese di lite in giudizio avente ad oggetto l'inadempimento del Ferraboschi alle obbligazioni sorte in virtù di contratto preliminare immobiliare, di per sé insufficiente a concludere per l'opponibilità del fondo a tale credito, ben potendo, in assenza di ulteriori prove, rientrare in operazione a vantaggio della famiglia o comunque in operazione rivolta a espandere la attività lavorativa a favore del nucleo familiare.

In secondo luogo, poi, l'attribuzione delle spese di lite a favore della Banca Popolare dell'Emilia Romagna e della società Futura non è discesa dal rigetto della opposizione nel merito, ma dall'accertamento della carenza di legittimazione passiva in capo ai due convenuti (cfr. doc. 11): nei confronti della banca per carenza di interesse a resistere, in quanto la domanda di inefficacia degli interventi era stata formulata solo nei confronti di Longo e della società Futura; nei confronti della società Futura, invece, per essere la stessa creditrice chirografaria intervenuta tardivamente (e pertanto non legittimata a provocare atti di espropriazione).

Il pagamento delle predette spese processuali è stato pertanto conseguenza di una scelta processuale in nessun modo imputabile al notaio qui convenuto.

In terzo luogo, poi, deve condividersi l'eccezione del convenuto circa la carenza di prova degli effettivi esborsi sostenuti dagli odierni attori a tale titolo.

La domanda risarcitoria formulata dagli odierni attori deve pertanto essere rigettata.

#### IV. Spese di lite

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Trattandosi di liquidazione intervenuta successivamente all'entrata in vigore del d.m. 20.7.2012 n. 140 (*Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia*), e compiuta in relazione ad attività non esaurite alla data di entrata in vigore, essa viene effettuata sulla base di tale atto, in conformità all'art. 41 dello stesso d.m. 140/2012<sup>9</sup>.

ppm

definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa,

1. Rigetta la domanda proposta da [redacted] e [redacted] contro [redacted]
2. Condanna Ferraboschi Damiano e Zoso Mariella alla rifusione a favore del convenuto [redacted] delle spese di lite che liquida in € 5.450,00 a titolo di compenso, oltre iva e cpa.

Così deciso in Mantova, 9.1.2013

Il giudice  
dott. *F. Arrigoni*

IL CASO.it

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 14 FEB. 2013

IL CANCELLIERE



<sup>9</sup> In tal senso si è espressa Cass., sez. un., 12 ottobre 2012, n. 17405.

